

**Fonti per la storia istituzionale dell’Inquisizione di Modena:  
un conflitto giurisdizionale tra inquisitore e ordinario a Carpi nel 1601.**

di Silvia Toppetta

I rapporti tra giudici della fede ordinari (vescovi) e delegati (inquisitori) costituiscono un tema classico all’interno degli studi sull’Inquisizione in età moderna, tanto in riferimento al Sant’Uffizio romano, quanto ai tribunali iberici. D’altro canto un tema che in larga parte è ancora da scandagliare, nei suoi sviluppi locali, soprattutto in riferimento ad ambiti politico-giurisdizionali molto articolati come quelli dell’Italia settentrionale. È appunto il caso del ducato estense a cavallo tra Cinque e Seicento, contesto che ben si presta a questo tipo di analisi, e la rende ricca d’interesse anche sul piano delle relazioni tra la capitale, Modena, e i territori limitrofi, a essa sottoposti.

Al centro di queste pagine, il caso di Carpi, una vicenda che stride con la relativa linearità che caratterizza i rapporti tra vescovi e inquisitori nella capitale, durante i primi decenni del Seicento. Gli ordinari modenesi erano infatti dediti prevalentemente all’attività pastorale, oltreché a quella diplomatica, per conto dei duchi d’Este; fattore che certamente contribuì al mantenimento di una buona collaborazione con i giudici delegati, o almeno all’assenza di frizioni significative. Al contrario, non pochi problemi sorsero tra gli inquisitori modenesi e gli ordinari - non necessariamente vescovi - attivi nei diversi territori di questa giurisdizione: mentre la Garfagnana estense dipendeva dai vescovi di Lucca e di Sarzana, Carpi e Nonantola, diocesi *nullius*, erano sottoposte rispettivamente a un arciprete e a un abate.

Il saggio prende le mosse dal mio lavoro di dottorato, sulla storia istituzionale dell’Inquisizione di Modena nei primi tre decenni del XVII secolo, a partire dal momento in cui essa, nel 1598, venne elevata al rango di tribunale

con pieni poteri<sup>1</sup>. Quello stesso anno, in seguito alla devoluzione di Ferrara alla Santa Sede, Modena era stata scelta da Cesare I d'Este (1598-1628) come nuova capitale del ducato.

Sul piano metodologico, proporrò l'incrocio tra due diverse tipologie di fonte: la corrispondenza tra inquisitori locali e cardinali della Sacra Congregazione e i fascicoli processuali<sup>2</sup>. Un'opportunità piuttosto rara, almeno in riferimento ai tribunali inquisitoriali attivi nella Penisola italiana, i cui archivi, quando superstiti, generalmente, sono molto frammentari.

Quanto ai carteggi<sup>3</sup>, bisogna anzitutto distinguere le lettere circolari - quelle che il Sant'Uffizio diramava in tutte le sedi inquisitoriali, strumento privilegiato per trasmettere direttive uniformi, sotto forma di editti, decreti o avvisi - dalle lettere invece dirette ai singoli uffici. In merito a queste ultime e a Modena possediamo appunto sia le lettere ivi dirette, sia quelle ivi prodotte. Fonti da cui si ricavano preziose informazioni: circa le difficoltà economiche affrontate dagli inquisitori, ad esempio, circa la mancanza di strutture adeguate (soprattutto nei primi anni di attività del tribunale), oppure in merito ai

---

<sup>1</sup> Il riferimento è alla mia tesi di Dottorato: S. Toppetta, *L'Inquisizione a Modena nel primo Seicento*, discussa il 21 gennaio 2019 presso la Sapienza Università di Roma.

<sup>2</sup> Per avere un'idea dei processi celebrati dall'Inquisizione modenese si veda G. Trenti, *I processi del tribunale dell'Inquisizione di Modena. Inventario generale analitico 1489-1784*, Aedes Muratoriana, Modena 2003, che, tra le informazioni relative agli imputati, indica il luogo di consumazione dei reati. Su Carpi si veda inoltre G. Guaitoli, *L'Inquisizione a Carpi. Apparato inquisitorio, luoghi, personaggi, processi e sentenze (secoli XIV-XVI)*, in G. Zacchè (a cura di), *Il principato di Carpi in epoca estense. Istituzioni, economia, società e cultura*, Bulzoni, Roma 2002, pp. 285-297 e Id., *L'Inquisizione nello Stato estense: la vicaria foranea di Carpi*, in «Quaderni della Bassa modenese. Storia, tradizione, ambiente», 52, 2007, pp. 51-79. In entrambi i contributi, di contenuto sostanzialmente analogo, dopo una serie di notizie generali sul funzionamento dell'apparato inquisitoriale e delle fasi di un processo, si forniscono notizie sulla presenza dell'Inquisizione a Carpi; di un certo interesse sono le tabelle in cui si riportano elenchi dei vicari, numero di fascicoli, imputati, numero e tipologia di reati, condizione sociale degli inquisiti, indicazione geografica degli inquisiti, sequenza temporale dei procedimenti inquisitoriali. Si tratta di dati che andrebbero comunque verificati e integrati, tenendo conto anche dei numerosi elenchi di denunce contenuti all'interno delle buste del fondo *Inquisizione* dell'Archivio di Stato di Modena.

<sup>3</sup> Esistono attualmente due edizioni delle lettere dalla Sacra Congregazione agli inquisitori locali: P. Scaramella, *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio ai Tribunali di Fede di Napoli: 1563-1625*, EUT - Istituto Italiano per gli studi filosofici, Trieste-Napoli 2002, O. Di Simplicio, *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio all'Inquisitore di Siena, 1581-1721*, EUT, Trieste 2012. Disponiamo anche di una raccolta parziale di lettere del tribunale di Padova: G. Angeli, *Lettere del Sant'Ufficio di Roma all'Inquisizione di Padova (1567-1660), con nuovi documenti sulla carcerazione padovana di Tommaso Campanella in appendice (1594)*, a cura di Antonino Poppi, Centro studi antoniani, Padova 2013. Per una descrizione sintetica di questo tipo di fonte si veda S. Feci, *Lettere degli inquisitori, Italia*, in *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi, Edizioni della Normale, Pisa 2010, vol. II, pp. 903-904.

rapporti con le altre autorità cittadine (sia politiche che religiose) e alle conseguenti dispute di giurisdizione<sup>4</sup>.

D'altra parte, i fascicoli processuali mostrano dettagli relativamente a fatti particolari e ai vari attori coinvolti, di cui difficilmente si trova notizia nelle missive.

Già da queste osservazioni preliminari si può comprendere come la lettura e la dialettica tra le fonti restituisca un quadro decisamente più chiaro delle vicende prese in esame, sebbene si tratti in entrambi i casi di documenti d'ufficio. Tanto più che, negli anni in oggetto, quando la minaccia ereticale vera e propria era ormai stata sedata, la Sacra Congregazione chiedeva ai giudici di fede locali di trasmettere a Roma soltanto le questioni più rilevanti e delicate o quelle su cui non vi fosse accordo tra i consultori: dei casi "ordinari", dunque, non pervenivano al Sant'Uffizio che sommari di processi, liste di abiure, sentenze ed elenchi di denunce inviati periodicamente dalle sedi locali.

Prima di addentrarmi nelle contese giurisdizionali, ho ritenuto opportuno tracciare un breve profilo politico del ducato estense negli anni successivi alla crisi dinastica di fine Cinquecento, soffermandomi quindi sulla peculiare situazione di Carpi, per dar modo di meglio interpretare il significato delle vicende tra l'arciprete locale, titolare di alcune prerogative vescovili, e l'inquisitore di Modena.

#### *Carpi nel ducato di Modena all'inizio del Seicento*

I fatti su cui pongo l'attenzione si svolgono in anni cruciali per la storia del ducato estense, a partire dagli eventi che condussero alla devoluzione dell'antica capitale. Dal momento che il feudo ferrarese era stato concesso alla linea diretta della dinastia, quando il duca Alfonso II (1559-1597) morì senza lasciare eredi, Roma ne pretese la restituzione. Nonostante la rinnovata investitura delle città di Modena, Reggio, Carpi, Comacchio, Este e Rovigo da parte del sovrano del Sacro Romano Impero Rodolfo II (1576-1612) e la sua estensione anche alle linee collaterali dei marchesi di Montecchio e dei marchesi di San Martino - che permise ad Alfonso di designare nel proprio testamento il cugino Cesare di Montecchio come suo successore -, la Santa Sede non

---

<sup>4</sup> Cfr. G. Biondi, *Le lettere della Sacra Congregazione romana del Santo Uffizio all'Inquisizione di Modena: note in margine a un regesto*, in «Schifanoia», 4, 1987, pp. 93-108, che prende in esame le lettere della Sacra Congregazione agli inquisitori di Modena. Recentemente lo studioso Christopher Black ha condotto un'analisi sulla corrispondenza degli inquisitori della seconda metà del Seicento: C. Black, *Relations between Inquisitors in Modena and the Roman Congregation in the Seventeenth Century*, in K. Aron-Beller - C. Black (eds.), *The Roman Inquisition. Centre versus Peripheries*, Brill, Leiden-Boston 2018, pp. 91-117.

riconobbe Cesare come erede legittimo. Inutili furono le trattative con il capo dell'esercito pontificio, il cardinale Aldobrandini, affidate a Lucrezia d'Este, che condussero al definitivo tramonto delle ragioni estensi: con la convenzione faentina del 13 gennaio 1598 il ducato devolveva alla Santa Sede Ferrara, Comacchio, Lugo, Bagnacavallo, Cotignola, Massalombarda, Sant'Agata, Conselice, Cento e Pieve di Cento<sup>5</sup>. Il 28 gennaio 1598, pochi mesi dopo la morte di Alfonso II, occorsa il 27 ottobre 1597, Cesare dovette lasciare per sempre Ferrara per spostarsi, assieme al suo seguito, a Modena.

Come accennato, nello stesso periodo, il tribunale dell'Inquisizione di Modena, fino a quel momento vicaria di quello ferrarese insieme alla sede di Reggio, assunse pieni poteri: è una delle ragioni dell'importante incremento della sua attività proprio all'inizio del Seicento, in decisa controtendenza rispetto ad altri tribunali di fede presenti nella Penisola<sup>6</sup>.

Una simile circostanza aveva sicuramente dato luogo a una ridefinizione degli equilibri nei rapporti tra inquisitori e vescovi: considerazione che mi ha indotto a un'analisi attraverso il filtro della dialettica giurisdizionale. Un tema focale, al centro di un importante dibattito sull'Inquisizione romana, che ha visto contrapposti coloro che sottolineavano il ruolo preponderante degli inquisitori - che avrebbero presto soppiantato gli ordinari come giudici di fede - , a quanti sostenevano invece la preminenza dei vescovi come tutori dell'ortodossia<sup>7</sup>. Attualmente, comunque, la storiografia è abbastanza concorde

<sup>5</sup> Cfr. G. Boccolari, *Gli Estensi di Modena*, in A. Spaggiari e G. Trenti (a cura di), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, Atti del convegno, Modena, 25-28 marzo 1998, Ministero per i Beni e le Attività culturali Direzione Generale per gli Archivi, 2001, vol. I, p. 25. Cfr. anche L. Londei - M. Morena, *Lo Stato di Modena e la Santa Sede*, in *Lo Stato di Modena*, cit., vol. II, pp. 1160-1161.

<sup>6</sup> Cfr. A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Mondadori, Milano 2012 (nuova ed.), pp. 776-779 e M. Al Kalak, *Investigating the Inquisition: Controlling Sexuality and Social Control in Eighteenth-Century Italy*, in «Church History», 85:3, 2016, pp. 530-531.

<sup>7</sup> Tale dibattito si è successivamente esteso anche alla storiografia delle Inquisizioni iberiche. Sull'Italia cfr. almeno A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino 1996 (nuova ed. 2009), G. Romeo, *Sui Tribunali della coscienza di Adriano Prosperi*, in «Quaderni Storici», 35, 1999, pp. 796-800, E. Brambilla, *Il «foro della coscienza». La confessione come strumento di delazione*, in «Società e Storia», 81, 1998, pp. 591-608, E. Bonora, *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa posttridentina*, Laterza, Roma-Bari 2007, in particolare pp. IX-XXI, 43-44, 50-93. Sulla Spagna, cfr. S. Pastore, *Roma, il Concilio di Trento, la nuova Inquisizione*, in *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2000, Ead., *Il Vangelo e la spada. L'Inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598)*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2003, K. Lynn Hossain, *Between Court and Confessional: the Politics of Spanish Inquisitors*, Cambridge University Press, Cambridge 2013. Sul Portogallo, cfr. G. Marcocci, *I custodi dell'ortodossia. Inquisizione e chiesa nel Portogallo del Cinquecento*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2004 e J.P. Paiva, *Os bispos de Portugal e do Império. 1495-1777*, Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra 2006, Id., *Una Chiesa forte e compatta:*

nell'affermare che, in generale, le relazioni tra i giudici di fede non seguirono un andamento lineare e non sarebbe fruttuoso ridurre la discussione a questioni di superiorità: occorre, invece, distinguere i momenti e le situazioni, oltre ai diversi contesti territoriali. A questo problema di fondo si deve aggiungere che, non di rado, le indagini sono rese difficoltose dalla scarsità e frammentarietà dei documenti pervenuti, ragion per cui si è ancora lungi dal disporre di un quadro complessivo e definitivo.

Concentrando l'attenzione sulla Modena di inizio Seicento, è necessario tener conto della coesistenza di situazioni assai diverse nell'ambito della giurisdizione della locale Inquisizione. In questo senso, quello che segue si configura, a mio avviso, come un esempio particolarmente interessante, mostrando diversi ambiti su cui ciascuno dei giudici rivendicava delle prerogative.

Dal punto di vista politico, la presa di possesso di una parte del territorio carpigiano da parte degli Estensi risale al 1500 e fu completata trent'anni dopo, con l'acquisto dell'intera città e dei relativi titoli dall'imperatore Carlo V (1519-1556). Per quanto riguarda invece il controllo religioso, l'istituzione della collegiata garantiva a Carpi la gestione di numerosi benefici, ossia di chiese e terre precedentemente sottoposte ai vescovi di Modena e Reggio<sup>8</sup>.

Maria Teresa Fattori ha fatto riferimento a uno schema triangolare, ovvero a una dialettica tra duchi, Roma e il tessuto sociale locale. Gli Estensi, come del resto altri sovrani, miravano a «rendere le istituzioni ecclesiastiche uno strumento per rafforzare il potere del principe»<sup>9</sup> e, in questo senso, l'esercizio del patronato ducale su Carpi diventava assolutamente strategico. La prelatura in questione era infatti considerata «abbastanza buona» per cortigiani e fedeli dei duchi e anche l'entrata di donne della casa d'Este nel locale convento di Santa Chiara conferma l'importanza accordata al territorio. Si comprende dunque la mancanza d'interesse a vedere la sede elevata a vescovato da parte dei sovrani, i quali, anzi, ne difesero sempre l'autonomia dalle diocesi limitrofe, soprattutto da quella di Modena. Senza contare che l'elevazione avrebbe inevitabilmente rafforzato il controllo della Santa Sede e, di conseguenza, limitato la libertà di azione ducale, rompendo quel meccanismo di ricompensa

---

*Sant'Uffizio e vescovi nel Portogallo moderno (secoli XVI-XVIII)*, in *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede: storia e archivi dell'Inquisizione*, Atti del convegno dei Lincei, Roma, 21-23 febbraio 2008, Scienze e Lettere, Roma 2011, pp. 71-128.

<sup>8</sup> Cfr. M.T. Fattori, *Istruzioni, pastorale, giurisdizione dell'età moderna (1530-1779)*, in A. Beltrami - A.M. Ori (a cura di), *Storia della Chiesa di Carpi*, vol. I, Mucchi, Modena 2006, p. 55.

<sup>9</sup> Ivi, p. 47.

dei cortigiani attraverso la concessione della prelatura o dei canonici a disposizione<sup>10</sup>.

Negli anni successivi al Concilio di Trento, una situazione come questa non poteva che configurarsi come anomala: non è un caso che, verso la fine degli anni Settanta del Cinquecento, si ebbe una importante controversia con Roma a proposito della legittimità del patronato estense<sup>11</sup>.

D'altro canto, gli arcipreti della collegiata non consideravano il loro come un semplice diritto accordato di esercitare un'autorità mitigata: la volontà di esprimerla e la rivendicazione di autonomia si manifestarono nella convocazione di ben due sinodi - il 10 marzo 1571 e l'8 gennaio 1575 - da parte dell'arciprete Francesco Martelli (1569-1575), il quale «afferma in modo netto la sua giurisdizione completamente indipendente da Modena e da Reggio»<sup>12</sup>.

La disputa conobbe toni molto accesi, in particolare durante il governo dell'arciprete Ottavio Boiardi (1600-1617), come confermano le vicende di cui darò conto nel paragrafo successivo.

Prima di entrare nel merito, è bene chiarire quali facoltà esercitasse effettivamente, o ritenesse legittimo rivendicare, l'ordinario di Carpi. La sua era, in effetti, una sovranità "quasi episcopale", laddove l'avverbio si riferisce alle limitazioni derivanti dalla mancata consacrazione episcopale. Di fatto, se da un lato gli erano accordate facoltà tipicamente vescovili - ad esempio usare ornamenti e insegne pontificali, concedere indulgenze *more episcoporum*, assolvere dalle censure e dai casi riservati non contemplati nella bolla *In coena Domini*<sup>13</sup> -, dall'altro non poteva impartire l'ordine sacerdotale, ma solamente la prima tonsura e gli ordini minori. Dal 1603 la Congregazione per i Vescovi e Regolari gli revocò inoltre in maniera definitiva la facoltà di concedere le lettere dimissorie per i candidati all'ordine, riservandola al vescovo di Modena<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> Ivi, pp. 48-49.

<sup>11</sup> Ivi, pp. 73-74. La concessione del giuspatronato ad Alberto III Pio e ai suoi successori era attestata dalle bolle dei papi Giulio II e Leone X, copia delle quali venne inviata a Roma dall'arciprete Girolamo Oltremari (1578-1587).

<sup>12</sup> Ivi, p. 65.

<sup>13</sup> Ivi, p. 85.

<sup>14</sup> Ivi, pp. 84-109: la questione fu ripresa e posta nuovamente all'attenzione di Roma dall'arciprete Antonio Marverti (1660-1669), ma neanche in quell'occasione si vollero riconoscere i presunti diritti della chiesa di Carpi, nonostante il parere favorevole di un giureconsulto come Giovanni Battista De Luca. Il tentativo fu reiterato dall'arciprete Alessandro Bellentani, il quale si recò personalmente a Roma per chiarire la posizione della chiesa carpigiana con il vescovo di Modena. Nemmeno il suo successore, Ercole Panciroli (1694-1703), riuscì a ottenere qualcosa, nonostante avesse fatto appello direttamente alla volontà papale di concedere un indulto, richiamandosi ai precedenti di Nonantola e di Subiaco, affinché si permettesse all'arciprete di dare lettere dimissorie e di conferire gli ordini minori. Alla fine fu sempre più chiaro che la soluzione sarebbe arrivata con l'elevazione della sede a vescovato,

All'inizio del Seicento, dunque, si configura una situazione di questo tipo: da una parte si aveva una figura di ordinario *sui generis*, che, nonostante i tentativi di chiarirne la posizione (subordinandola ai vescovi di Modena e Reggio), continuava a rivendicare (e a esercitare) la propria autonomia, enfatizzando la peculiarità di Carpi come territorio separato<sup>15</sup>; dall'altra si trovavano i vescovi (soprattutto, in questa fase, quello di Modena) e l'inquisitore (di Modena). Va tenuto presente che la giurisdizione inquisitoriale, in quanto delegata, era ritenuta superiore a quella di qualsiasi altro ordinario.

All'interno di questa cornice è interessante osservare la posizione del duca: se, come precisato, gli Estensi avevano interesse a difendere l'autonomia carpigiana - anche nell'ottica di mantenere una politica clientelare -, d'altra parte sarebbe stato del tutto inopportuno lanciarsi in uno scontro aperto con la Santa Sede, davanti alla quale solo pochi anni prima erano stati costretti a capitolare. È una motivazione plausibile dell'assunzione, da parte del duca, di un ruolo di mediazione tra le ragioni dei principali contendenti.

Tenendo conto di quanto delineato, quelle tra Ottavio Boiardi e l'inquisitore di Modena, frate Arcangelo Calbetti da Recanati (1600-1607), devono essere lette come controversie di notevole portata, presupponendo un conflitto giurisdizionale profondo, le cui declinazioni si riflettono nella varietà delle materie discusse.

*Le controversie tra l'arciprete di Carpi e l'Inquisizione di Modena nella relazione del vicario Giovanni Vincenzo Reghezzi e negli atti processuali*

I problemi con l'arciprete Ottavio Boiardi<sup>16</sup> erano stati segnalati sin dall'anno 1600 dal tribunale dell'Inquisizione modenese: se ne ha una prima attestazione in una lettera di Giulio Antonio Santori, cardinale di Santa Severina,

---

progetto del resto risalente alle convenzioni faentine del 1598. Francesco Benincasa fu l'ultimo arciprete e il primo vescovo di Carpi (1779). Prendendo l'affermazione con la dovuta cautela, ciò che si verificò fu una progressiva assimilazione della figura di arciprete a quella di vescovo.

<sup>15</sup> Tale situazione di territorio separato rendeva di fatto Carpi indipendente dai vescovi di Modena e Reggio, sia nello spirituale che nel temporale. Cfr. M. T. Fattori, *Istituzioni, pastorale, giurisdizione*, cit., p. 85n. Tutto questo, come detto, contrastava sempre più con il quadro che si era andato definendo a Trento. Bisognerà attendere l'inizio del Settecento per vedere messo in atto un tentativo di colmare la carenza istituzionale della sede, quando si associò alla prelatura carpigiana il titolo di vescovo *in partibus*, cfr. *ivi*, p. 92.

<sup>16</sup> Di Ottavio Boiardi (1600-1617), già cameriere d'onore di Clemente VIII, sappiamo che aveva favorito le nuove devozioni della Controriforma, promosso i lavori di riqualificazione della Cattedrale e posto la prima pietra della chiesa di san Bernardino da Siena. Negli anni in cui fu arciprete aveva fatto il suo ingresso nel convento carpigiano di santa Chiara la principessa Eleonora d'Este, oltre a numerose altre nobili modenesi. Cfr. A. Beltrami, *Arcipreti e Vescovi di Carpi*, in *Storia della Chiesa di Carpi*, vol. I, cit., p. 290.

all'inquisitore (29 settembre<sup>17</sup>), in cui si parlava di «controversie occorse con l'Arciprete di Carpi nell'essercitare l'ufficio della Inquisitione in quella terra et luoghi soggetti». La polemica si sarebbe ripresentata nella corrispondenza dei mesi successivi.

La lettera di fine settembre faceva riferimento a iniziative autonome dell'ordinario, che di fatto impedivano, o almeno intralciavano, l'azione dei giudici di fede. Egli, ad esempio, rifiutava di rispondere e far rispondere i preti carpigiani all'Inquisizione senza sua esplicita licenza. Come risposta, il cardinal Santori ordinava che «per l'avvenire [l'arciprete] non s'ingeris[se] ne gli editti, essamini di testimoni, scomuniche, et altri atti della Santa Inquisitione», pur confermandogli la facoltà di presenziare alle cause, o comunque deputare qualcuno in sua vece. Nella stessa occasione, il porporato sollecitava l'invio alla Sacra Congregazione di uno "Instrumento" messo a punto dal converso frate Luigi da Bologna per la correzione dei libri ebraici.

Evidentemente, la lettera del cardinale di Santa Severina faceva riferimento a due problematiche distinte: da un lato, appunto, i problemi riguardanti i rapporti tra ordinari e delegati, dall'altro la questione relativa alla correzione ed espurgazione dei libri ebraici.

L'anno successivo (1601), constatando che la divergenza non era stata appianata e che si era ben lungi da un accomodamento, l'inquisitore decise di agire in maniera più risoluta: ordinò al suo vicario di raccogliere notizie, grazie alle quali i cardinali avrebbero potuto deliberare nel modo più opportuno. Se ne ha testimonianza in un fascicolo contenente "Informationes circa controversias inter sanctum officium Mutinen[sem] et Archipresbiterum Carpi quarum copia ad Sacram Congregationem transmissa fuit"<sup>18</sup>.

Il primo documento dell'incartamento è una relazione di frate Giovanni Vincenzo Reghezzi<sup>19</sup>, lettore e vicario generale dell'inquisitore di Modena. In virtù di un precetto formale di Calbetti, egli avrebbe dovuto mettere per iscritto tutte le «attioni occorse in Carpi» con l'arciprete, nei suoi tentativi di ostacolare il regolare svolgimento delle attività del Sant'Uffizio<sup>20</sup>. Gli abitanti del luogo dovevano essere messi al corrente degli editti vigenti e, a tal proposito, il vicario avrebbe tenuto una predica, in cui sarebbe stato ribadito, tra l'altro, l'obbligo di

<sup>17</sup> ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione di Roma, b. 251, fasc. 1, lettera del cardinale di Santa Severina all'inquisitore di Modena, 29 settembre 1600.

<sup>18</sup> ASMo, *Inquisizione*, b. 17, fasc. 10, cc. non numerate.

<sup>19</sup> Dalla fine del 1619 Reghezzi sarebbe divenuto inquisitore generale di Modena.

<sup>20</sup> ASMo, *Inquisizione*, b. 17, fasc. 10, relazione di Giovanni Vincenzo Reghezzi all'inquisitore di Modena: «Mi mandò il detto Molto Reverendo Padre Inquisitore a Carpi doppo pasca alli 11 di Maggio et mi commesse in particolare che vedesse gionto ivi dovesse visitare quel signor Arciprete e persuadergli che volesse promuovere, et favorire le cose del santo officio e non impedirle come haveva fatto la publicatione degl'editti» (la cancellatura è nel testo).



denunciare e presentare le liste dei libri posseduti. Queste le direttive. Tuttavia, non appena il vicario si era recato dall'arciprete, questi gli aveva mostrato ostilità, difendendo le proprie prerogative tanto quanto ordinario, quanto come inquisitore<sup>21</sup>. Reghezzi aveva tentato di spiegare che era stata la Santa Sede a disporre che il giudice di fede modenese esercitasse la sua autorità anche su quel territorio, come dimostravano patenti ed editti con cui veniva nominato inquisitore generale di Modena, Carpi, Nonantola e loro diocesi. Ciononostante, il sacerdote aveva continuato a farsi beffe del rappresentante del tribunale di fede, che avanzò comunque le richieste del suo superiore: tenere una predica in chiesa la mattina successiva «per interesse del santo ufficio», ottenere un elenco delle chiese soggette a Carpi, ricevere l'indicazione di una persona idonea al ruolo di vicario locale dell'Inquisizione.

Quanto al primo punto, l'arciprete aveva posto molte difficoltà, dapprima rifiutando recisamente, poi concedendo che il vicario predicasse, ma solo a patto che lo informasse previamente del contenuto dell'omelia; sul secondo punto, rispose che ci avrebbe riflettuto e avrebbe dato una risposta il giorno successivo; in merito alla nomina del vicario, infine, di fronte al suo diniego<sup>22</sup>, a nulla era valsa la proposta che esercitasse lui stesso quel ruolo, come del resto aveva fatto il suo predecessore<sup>23</sup>.

Il giorno dopo, il vicario aveva tenuto la predica in chiesa e aveva spiegato al popolo il ruolo del Sant'Uffizio, chiarendo la questione delle prerogative dei vescovi, in quanto ordinari, e degli inquisitori, in quanto delegati. Aveva altresì fatto presente che, ignorando volontariamente le prescrizioni degli editti, nessuno avrebbe potuto essere assolto dalle eventuali colpe. Proprio alla luce di quest'ultimo ammonimento, riferisce ancora Reghezzi nella relazione, i carpigiani avevano obbedito, facendogli pervenire le liste dei libri.

Circa la nomina di un rappresentante locale, l'arciprete era stato intransigente, convinto che, dietro la richiesta, si celasse la volontà di scavalcarlo. Neppure nel caso dell'elenco delle chiese si era voluto sottomettere al volere del vicario e, prima di consegnarglielo, aveva preteso di correggerlo in modo autonomo.

---

<sup>21</sup>*Ibidem*: «egli subito me rispose quasi burlandomi et mezzo in colera che egli era ivi ordinario et Inquisitore e che haveria fatto esso quello che fusse statto necessario senza altro Inquisitore aggiogendo che a Carpi non v'era mai statto Inquisitore alcuno ne mai s'erano publicati editti d'Inquisitori e che il Padre Inquisitore non haveva autorità alcuna sopra quella terra e sua diocesi ma che egli era Papa a Carpi».

<sup>22</sup>*Ibidem*: «disse 'Voglio che l'Inquisitore sia mio vicario e non io vicario suo'».

<sup>23</sup>*Ibidem*: A questa proposta aveva risposto «che l'arciprete suo predecessore era statto un menchione, ma che egli non era tale».

Tornato a Modena e riferito l'accaduto all'inquisitore, questi aveva rispedito Reghezzi a Carpi il giorno stesso, insieme ad alcune lettere del cardinale di Santa Severina - che attestavano la sua giurisdizione in terra carpigiana - e con una copia del "Direttorio", per mostrare all'arciprete bolle e canoni relativi alla materia. Boiardi non si era lasciato intimidire neppure di fronte a questi documenti, rifiutando di leggere i luoghi del *Directorium* concernenti i ruoli dell'ordinario e del delegato.

La relazione introduce a questo punto un ulteriore episodio nel quadro delle controversie. Si tratta della decisione dell'arciprete di sospendere *a divinis* un sacerdote, trovato in possesso di un libro proibito<sup>24</sup>. In una simile circostanza la prassi prevedeva che l'ordinario ingiungesse al canonico di presentarsi al tribunale di fede, dove eventualmente sarebbe stato assolto: anche in questo caso, il problema concerneva l'autorità sugli ecclesiastici. Boiardi aveva inoltre pubblicato un editto in cui ordinava che, chi non lo avesse ancora fatto, avrebbe dovuto presentare a lui le liste dei libri posseduti, ricalcando la precedente disposizione del vicario dell'inquisitore. Misure di questo tipo generavano una grande confusione nel popolo, posto di fronte a due giudici distinti che rivendicavano competenze sulle medesime fattispecie di reato.

Calbetti inviò una terza volta Reghezzi a Carpi per avere chiarimenti e questi finalmente apprese che il pretesto del sequestro di don Giovanni Biagio Contessini era stato l'esame presso il vicario dell'inquisitore, condotto senza chiedere licenza all'arciprete. Allo stesso tempo, essendo stato fatto prigioniero, il canonico non aveva potuto presentarsi a proseguire l'interrogatorio, contravvenendo al precetto ricevuto.

Richiesto nuovamente l'intervento della Sacra Congregazione, il cardinal Santori aveva ordinato che l'arciprete consegnasse il prete al vicario. Non potendo a quel punto sottrarsi all'obbedienza, Boiardi aveva comunque precisato di aver risposto a una richiesta presentatagli nel rispetto della sua posizione, lasciando intendere che non si sarebbe mai piegato all'ordine di un semplice rappresentante dell'Inquisizione modenese.

Il resoconto di Reghezzi si conclude a questo punto, rinviando al processo per i documenti relativi agli sviluppi successivi<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Si trattava di un libro della *Repubblica* di Bodin.

<sup>25</sup> Così si legge in conclusione: «L'altre cose ocorse [sic] sono nel processo».

*Due materie di conflitto: libri ed ebrei*<sup>26</sup>

Oltre alla relazione, il fascicolo consta dei costututi del prete minacciato di essere sospeso *a divinis*, di quelli dei testimoni e di ulteriori interrogatori, volti a far luce su alcuni punti intorno alla questione dei libri degli ebrei.

Dalla lettura di questi atti si apprende un'ennesima iniziativa dell'arciprete, che aveva fatto imprigionare un ebreo convertito, accusato di giudaizzare.

Ma procediamo per ordine. Riguardo a Contessini, il conflitto scaturiva dalla rivendicazione della facoltà di procedere sia da parte del vicario dell'inquisitore che da parte dell'arciprete: il risultato fu che don Giovanni Biagio, trovato in possesso di un libro di Bodin, dovette affrontare ora l'uno - che avrebbe potuto scomunicarlo *latae sententiae* per non essersi presentato a terminare l'interrogazione e per non aver rispettato il giuramento di non riferire informazioni circa l'esame già avvenuto (ne aveva, infatti, parlato con l'arciprete) -, ora l'altro, che lo minacciava di sospensione dall'ordine sacro.

In realtà, che nel caso della sospensione *a divinis* si fosse trattato solo di una minaccia e non di un provvedimento effettivamente adottato<sup>27</sup> emerge chiaramente dalla corrispondenza tra Calbetti e i cardinali romani, in particolare da una minuta del 18 luglio 1601, in cui si legge che il canonico era stato "sequestrato" per impedirgli di presentarsi all'Inquisizione<sup>28</sup>. Il comportamento di Boiardi era in linea con la convinzione di poter giudicare in totale autonomia i preti a lui sottoposti, come di fatto ribadì dispensando lo stesso Contessini dal giuramento di non rivelare il contenuto dell'esame.

---

<sup>26</sup> Durante il suo mandato, Ottavio Boiardi chiamò a Carpi un predicatore allora molto in voga: Bartolomeo Cambi da Saluzzo, particolarmente noto per le sue veementi prediche contro gli ebrei. Non a caso, risale a questa circostanza l'introduzione dell'obbligo di portare il segno giallo per gli abitanti ebrei di Carpi. Una misura che contrasta decisamente con la tradizionale protezione accordata dai duchi d'Este ai sudditi ebrei. Il fascicolo in analisi non offre alcuna informazione relativamente all'episodio, ma ho voluto farvi riferimento per dare almeno un'idea di un altro potenziale elemento di scontro: quello tra autorità politica e autorità religiosa in merito alla gestione della minoranza ebraica. Sulla predicazione di Bartolomeo Cambi cfr. M. T. Fattori, *Istituzioni, pastorale, giurisdizione*, cit., p. 76. Sul predicatore e la sua influenza all'interno del ducato estense si veda M. Al Kalak, *Naissance d'un ghetto. Pouvoirs et intolérance religieuse dans le duché de Modène (1602-1638)*, in «XVII<sup>e</sup> siècle», 1, 2019, pp. 38-43.

<sup>27</sup> A generare l'equivoco era stato il canonico che, forse per timore e per rafforzare gli argomenti in sua difesa, aveva detto al vicario di essere stato già sospeso, salvo poi ritrattare durante l'interrogatorio, come si vede per esempio in ASMo, *Inquisizione, Processi*, b. 17, fasc. 10, costituito di Giovanni Biagio Contessini, 6 luglio 1601.

<sup>28</sup> Cfr. anche ivi, costituito di Giovanni Biagio Contessini, 9 luglio 1601: «Io non son tornato conforme al precetto fattomi, perche [sic] il Signore Arciprete mio ordinario mi fece pena 50 scudi, che non mi dovessi partir di casa».

In generale, in materia di libri, l'arciprete era solito agire di propria volontà, come quando aveva ordinato di farsi consegnare le liste, dietro pena di 25 scudi<sup>29</sup>, o come quando aveva concesso licenze di lettura<sup>30</sup>. Ignorò le disposizioni dei cardinali, impedendo ad esempio la pubblicazione all'interno delle chiese di una bolla che prevedeva la scomunica per quanti, avendo già ottenuto la licenza di tenere e leggere libri proibiti o sospesi - secondo quanto previsto dall'indice di Clemente VIII (1592-1605) -, non l'avessero consegnata al vicario<sup>31</sup>. L'intento era ovviamente quello di evitare che si avesse notizia dei permessi che egli stesso aveva arbitrariamente rilasciato.

La questione diventa ancora più interessante in riferimento ai libri ebraici. Nella spontanea comparizione di un banchiere ebreo, tale Lelio Ravà, conservata nell'incartamento, l'uomo aveva dichiarato di essersi recato a Modena presso l'inquisitore per chiedere le liste dei libri cui gli ebrei avrebbero dovuto uniformarsi. Qui, tuttavia, gli venne risposto che, finché non si fossero risolti i problemi con l'arciprete di Carpi, non sarebbe stato possibile esaudire la sua richiesta. In quell'occasione il banchiere aveva lamentato la situazione paradossale degli ebrei, tenuti a presentare le liste dei libri sia all'inquisitore che all'arciprete, come previsto da un «instrumento fatto da fra Luigi Converso». L'inquisitore aveva allora chiarito che, in ogni caso, le liste non dovessero essere consegnate ad altri che al vicario del Sant'Uffizio e che, nell'eventualità di costrizioni a procedere diversamente, se ne sarebbe dovuto dare avviso. Nel frattempo lo strumento redatto dal converso sarebbe stato annullato.

Che le cose andassero in questo modo era stato confermato da altri testimoni, in particolare da coloro che custodivano lo strumento del frate, tali Daniele da Carpi e Salvatore da Modena.

Se dal fascicolo in esame si passa alle lettere di Calbetti, si ha modo di comprendere meglio il problema dell'espurgazione, non solo a Carpi, ma in tutti i territori sottoposti all'Inquisizione di Modena. In una minuta del 1602<sup>32</sup> l'inquisitore avvisava i cardinali di aver ricevuto un memoriale, formato dagli

<sup>29</sup> Cfr. per esempio ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. 2, minuta del 6 giugno 1601, cc. 81r-83r.

<sup>30</sup> Ivi, cc. 20r-21v, minuta del 18 luglio 1601: l'inquisitore acclude lettere e «licenze di tener libri dalle quali [il cardinale] possa veder com'egli s'intrometta di cosa che non gli tocca».

<sup>31</sup> Su questa materia, è bene rammentarlo, la normativa era andata consolidandosi proprio sotto il pontificato di Clemente VIII, al quale non a caso l'inquisitore faceva esplicito riferimento: la competenza sui libri espurgabili era del vescovo, mentre quella sui libri della prima classe spettava all'inquisitore. Gli sconfinamenti dell'arciprete erano ingiustificati anche sull'altro aspetto, quello dei permessi di lettura, che solo in un primo momento (a partire dal 1596) vennero affidati a vescovi e inquisitori locali, ma comunque solo per i libri espurgabili. Per una sintesi della questione cfr. V. Frajese, *Censura libraria*, in *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, cit., vol. I, pp. 324-328 e la bibliografia ivi citata.

<sup>32</sup> ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. 2, cc. 32r-33v, minuta del 20 luglio 1602.

ebrei di Modena e della giurisdizione, che era la risposta alla pubblicazione di un editto sulla correzione dei loro libri, accluso a una lettera inviatagli dal cardinal Pinelli<sup>33</sup>. Così il giudice di fede:

Ill.<sup>mi</sup> et R.<sup>mi</sup> Sig.<sup>ri</sup>

Gl'Hebrei di Modena e suo stato altre volte hanno supplicato le SS. VV. Ill.<sup>me</sup> et R.<sup>me</sup> per un banno intimatoli dall'Inquisitore di detto stato sotto li V. di Maggio passato, che contiene che essi [...] <sup>34</sup> debbano tenere i loro libri hebraici espurgati et che non dovessero fidarsi in altre spurghe fatte nelli medesimi libri da altri espurgatori deputati dall'Inquisitore ex off.<sup>o</sup> che conoscendo gl' [...] <sup>35</sup> quanto scandalo e danno le soprastà à remetter tal cosa in loro, non essendo loro consapevoli delle cose che appresso à Christiani rechiedono espurgatione et vedendo che giornalmente potrebb[ero] esser travagliati senza lor colpa essendo loro impossibile di far l'espurgatione in maniera, che quando alcuno anderà cercando *farà* opposizioni non ci possi trovare qualche attacco, stante le sudette ragioni si degnassero ordinare al detto R.<sup>mo</sup> Inquisitore che le deputasse uno o più espurgatori o correttori, la qual forma transgredendo fussero castigati et osservandola et obedendo fussero *securi* di molestia et perche per non essersi fin hora presa resolutione in tal fatto dubitano di qualche rigore pendendo il detto bando. Di nuovo humilmente supplicano questa Santa Congregatione à degnarsi conforme al giusto far detta provisione e conforme è stato ab antico, et hoggi è solito in tutti gli altri stati dove sono hebrei<sup>36</sup>.

Calbetti ricordava di essere venuto a conoscenza della questione in maniera piuttosto casuale, durante l'interrogatorio di un testimone carpigiano (Lelio Ravà): subito ne aveva dato notizia ai superiori e aveva inviato una copia dello strumento di frate Luigi al cardinale di Santa Severina, che gliene aveva fatto richiesta<sup>37</sup>. Qualche tempo dopo venne quindi ordinato all'inquisitore di intimare tanto agli ebrei di Carpi, quanto a quelli degli altri territori soggetti a Modena, di tenere tutti i libri espurgati: eventuali giustificazioni di essersi attenuti alle norme prescritte dal converso non sarebbero state tenute in considerazione. Il frate aveva preferito soprassedere per qualche tempo, consapevole della difficoltà del compito, tanto più che gli ebrei avevano appreso che in altre città - tra cui Mantova e Ferrara - il Sant'Uffizio aveva deputato "per ordinario" i correttori. Roma aveva però reiterato l'ordine e, a quel punto, Calbetti aveva proposto ai superiori di concedere l'ausilio dello

---

<sup>33</sup> ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione di Roma, b. 251, fasc. 3, lettera del card. Pinelli all'inquisitore di Modena, 12 luglio 1602: «Molto Reverendo Padre come fratello Le mando l'incluso Memoriale, per il quale vederà quanto è stato esposto per parte degli Hebrei di Modena, mi darà aviso di tutto quello che le occorre sopra questo particolare. Et con questo fine me le offero di buon cuore. Di Roma, li xij di luglio. 1602 Di V. R. Come fratello Il card Pinello».

<sup>34</sup> Difficile lettura.

<sup>35</sup> Difficile lettura.

<sup>36</sup> Difficile lettura dell'ultima parola.

<sup>37</sup> Dalla stessa lettera apprendiamo che il cardinale non si accontentò della copia, ma pretese l'invio dell'originale.

stesso correttore che operava a Mantova, Domenico Gerosolimitano<sup>38</sup>: non si trattava di un'insistenza immotivata, ma derivante dalla consapevolezza del malcontento degli ebrei estensi, che cominciavano a pensare di essere bersaglio di ingiustizie da parte dell'Inquisizione<sup>39</sup>.

L'ebraista Mauro Perani ricorda come la caccia ai libri proibiti fosse stata una delle azioni principali già del primo inquisitore di Modena, frate Giovanni da Montefalcone (1598-1599), e che la prima espurgazione dei libri ebraici risaliva ai mesi di gennaio e febbraio del 1599. Frate Luigi da Bologna era arrivato a Modena in quello stesso anno, dopo aver prestato la sua opera a Mantova, Cremona e Casale Monferrato, come si evince dalla corrispondenza tra inquisitore e Sacra Congregazione<sup>40</sup>.

La questione della correzione era controversa, poiché, se da un lato vi era la ferma volontà dei cardinali di far sì che gli ebrei se ne occupassero autonomamente, senza che gli inquisitori si ingerissero nella materia, dall'altro la prassi locale era ben diversa<sup>41</sup>. Va comunque sottolineato che, tanto le lettere<sup>42</sup>, quanto gli interrogatori<sup>43</sup> fanno emergere continue perplessità circa l'attendibilità e l'affidabilità delle correzioni del converso.

---

<sup>38</sup> Cfr. M. Perani, *Confisca e censura di libri ebraici a Modena fra Cinque e Seicento*, in M. Luzzati (a cura di), *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 298-299. Si trattava del converso Domenico Gerosolimitano, membro di una commissione di tre revisori istituita dal vescovo: «Mantova in questo aveva una tradizione consolidata, poiché già dal 1595 il vescovo locale, nonostante la direttiva papale che prescriveva per gli ebrei l'autoespurgazione, aveva istituito una commissione di revisori composta dai tre conversi Alessandro Scipione, Lorenzo Franguello e Domenico Gerosolimitano. In questi stessi anni si mise a punto uno strumento che rendesse più spedita l'opera dei revisori, il Sefer ha-Ziqquq o Libro dell'espurgazione. Questo fu iniziato da un anonimo neofita cappuccino nel 1594 ma è in gran parte opera di Domenico Gerosolimitano che lo portò a termine nel 1596».

<sup>39</sup> Ho trattato più diffusamente la questione in un contributo al quale mi permetto di rinviare: S. Toppetta, *L'Inquisizione a Modena nel primo Seicento: il "posto" degli ebrei*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1, 2020, in particolare pp. 52-55.

<sup>40</sup> Cfr. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, lettera di fra Giovanni da Montefalcone, 9 gennaio 1599 (manca il nome del cardinale destinatario).

<sup>41</sup> Sul tema dei libri ebraici vanno tenuti presenti i lavori di Federica Francesconi, che prendono in esame proprio il contesto modenese del Seicento. Cfr. F. Francesconi, *Dangerous Readings in Early Modern Modena: Negotiating Jewish Culture in an Italian Key*, in J.R. Hacker e A. Shear (eds.), *The Hebrew Book in Early Modern Italy*, University of Pennsylvania Press 2011, pp. 133-155, Ead., *"This passage can also be read differently...": How Jews and Christians censored Hebrew texts in early modern Modena*, in «Jewish History», 26, 2012, pp. 139-160. Cfr. anche M. Caffiero, *Legami pericolosi: ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Einaudi, Torino 2012, pp. 27-39 e 44-77, V. Frajese, *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Morcelliana, Brescia 2006, pp. 127-131 e Id., *La censura in Italia. Dall'Inquisizione alla Polizia*, Laterza, Roma-Bari 2014, pp. 111-115.

<sup>42</sup> Cfr. per esempio ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione di Roma, b. 251, fasc. 2, lettera del cardinale di Santa Severina all'inquisitore di Modena, 15 dicembre 1601: «ella

Ad ogni modo, alle imposizioni della Sacra Congregazione gli ebrei avevano reagito rivolgendosi direttamente al duca Cesare d'Este e al suo segretario, Giovanni Battista Laderchi, quest'ultimo più volte individuato come portavoce delle loro istanze<sup>44</sup>. L'uso di ricorrere all'autorità politica era del resto frequente: giusto qualche anno dopo, come ricorda ancora Perani, essi avrebbero scritto una lettera al sovrano in cui, nel chiedere che si concedesse loro il supporto di un correttore, si richiamavano alle normative attuate a Roma (evidentemente non applicate al contesto modenese), che prevedevano la possibilità di tenere tutti i libri espurgati, all'infuori del Talmud e dei libri cabalistici<sup>45</sup>.

---

notifichi à gli ebrei di Carpi, et di altri luoghi sotto la sua giurisdizione, che habbiano i loro libri ben corretti et purgati da gli errori, ne si fidino alla revisione fatta dal detto fra' Luigi, perche il Santo Officio non si vuol pigliare lo assonto di correggere i libri di essi ebrei».

<sup>43</sup> Cfr. Perani, *Confisca e censura*, cit., p. 294.

<sup>44</sup> Ivi, p. 296. Laderchi sarebbe tornato a supportare le richieste degli ebrei in materia di libri ancora nel 1611, come testimonia una lettera del 13 giugno di quell'anno scritta per conto del duca al governatore di Reggio Ercole Rondinelli a nome degli ebrei reggiani, affinché non si introducessero prassi estranee a quelle consuete: «Cotesti hebrei si dolgono che cotisto padre inquisitore voglia porre in osservanza un decreto intorno all'espurgazione loro, che era gli ebrei gli espurgassero essi, che non è mai stato osservato qui, nemmeno s'osserva nello Stato ecclesiastico, pero ché gli hebrei che non sanno la legge Cristiana, non possono sapere quel che sia contra essa, e perciò S. A. mi ordina di dire a V. Sig. a Ill.ma che ne parli al detto Inquisitore e procuri con la sua destrezza che non faccia Inovationi di Sorte alcuna in questa materia, si come fin qui non è stato fatto».

<sup>45</sup> Ivi, pp. 299-301. Era quanto previsto da un breve di Clemente VIII del 17 aprile 1593, confermato poi da un decreto della Congregazione dell'Indice del 24 agosto 1596. Siamo negli anni 1624-1626: l'ebreo modenese Pellegrino Sanguinetti aveva informato il suo amico Tranquillo Corcos, che si trovava a Roma, e questi gli aveva dato ragguglio della normativa e della prassi della correzione in quella città. Gli ebrei di Modena si erano allora appellati al duca, affinché si facesse portavoce delle loro richieste. A quel punto l'inquisitore Giovanni Vincenzo Reghezzi aveva presentato un'istanza alla Sacra Congregazione, ma il cardinal Millini, con lettera del 18 gennaio 1626, aveva ribadito con fermezza la posizione romana: «S. Beatitudine mi ha ordinato di scrivere, come fo, a V. Rev. che faccia presente al S. Duca essere stile antico e non mai interrotto di questo tribunale di non s'ingerire nella correctione de libri di Hebrei [...] e però agli Hebrei stessi [...] si è lasciato sempre il carico di tenerli ben corretti, et espurgati secondo il tenore della Constitutione della Santa memoria di Clemente VIII, dopo il quale essendosi da parte d'Hebrei di Roma e di diverse città e particolarmente di Modona fatta istanza di deputazione di Correttori, mai questa S. Congregazione ha voluto consentirvi [...] anche se qualche Inquisitore di propria autorità ha deputato Correttori, la Congregazione avutane notizia li ha gravemente ripreso e revocata la deputazione come fece all'Inquisitore di Ferrara del 1610; di modo che non è vero il presupposto fatto dagli Hebrei a S. A., che in Roma et altrove se li deputano Correttori». La lettera, di cui si sono riportati alcuni passi, si trova in ASMo, ASE, Archivio per materie, *Ebrei*, b. 15, «Libri ebraici da espurgare», f. 6, ed è ampiamente citata da Perani, *Confisca e censura*, pp. 300-301.

Non va dimenticato, comunque, che uno dei motivi per cui alcuni inquisitori tolleravano (e talvolta incentivavano) la prassi della correzione era di carattere economico: gli ebrei erano infatti tenuti a versare delle somme in denaro per far emendare i loro libri<sup>46</sup>.

Tornando ai fatti principali di cui ci stiamo occupando, abbiamo accennato che Boiardi teneva prigioniero presso di sé un ebreo avignonese convertito, accusato di continuare a seguire le pratiche della sua antica religione<sup>47</sup>.

Su quest'uomo vennero chieste informazioni agli stessi testimoni che erano stati ascoltati in merito all'espurgazione dei libri. Le domande intorno al *Gallus* iniziano a comparire negli interrogatori del 10 luglio 1601. Daniele da Carpi affermò di conoscere un uomo di settant'anni, che diceva di venire da Avignone e di essere ebreo; alloggiava presso il banchiere Lelio Ravà ma - al momento - era prigioniero dell'arciprete.

Al vicario interessava prioritariamente accertare se si trattasse di un "giudaizzante", per cui chiese se l'uomo frequentasse la sinagoga e se consumasse cibo secondo gli usi ebraici. Daniele disse di averlo visto in sinagoga, ma sul modo di mangiare non sapeva nulla. Salvatore da Modena fornì sostanzialmente le medesime informazioni di chi lo aveva preceduto. A dare maggiori dettagli fu un altro ebreo di Carpi, di nome Raffaele, il quale aggiunse che una volta lo aveva sentito scusarsi per aver manifestato l'intenzione di farsi cristiano, «con dire che l'angelo della morte l'aveva tentato a<sup>48</sup> cercare di farsi cristiano»<sup>49</sup> e di aver pensato a quell'espedito solo perché, avendo avuto bisogno di aiuto, i correligionari glielo avevano negato: si era allora voluto convertire, ma solo per ottenere qualche elemosina dai cristiani.

Durante gli interrogatori dei testimoni, di cui faceva parte anche il banchiere Ravà (aveva alloggiato il *Gallus*), venne confermato che il prigioniero in questione, conosciuto col nome di Salomone, continuava a vivere da ebreo, frequentando la sinagoga, praticando gli uffici e consumando il cibo secondo le prescrizioni della religione d'origine.

Il 10 luglio 1601, terminata la fase informativa, il vicario aveva ingiunto all'arciprete di Carpi di consegnargli Salomone - divenuto cristiano col nome di Pietro - di cui aveva preso la deposizione e alcune informazioni extragiudiziali.

---

<sup>46</sup> Ivi, p. 293.

<sup>47</sup> Calbetti riportava il fatto anche in una minuta, cfr. ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. 2, minuta del 14 luglio 1601, c. 85v: «Trattiene al presente un Hebreo già fatto christiano quale iudaizava, e' dava voce di volersi battezzare, se bene era battezzato per guadagnare, et havere elemosina, ne' lo vuole consignare al santo Uffitio, se' bene il mio Vicario di Carpi havea cominciato prima di lui a' pigliare informatione del fatto».

<sup>48</sup> Lettura incerta.

<sup>49</sup> ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 17, fasc. 10, costituito di Raffaele, figlio di Salvatore da Modena, 10 luglio 1601. Raffaele affermò che le parole erano state pronunciate in ebraico.



Boiardi non acconsentì, rivendicando la propria competenza sulla causa, ma impegnandosi comunque a convocare il vicario al momento della sentenza: ne nasceva un nuovo conflitto, dal momento che la prassi prevedeva esattamente il contrario, che cioè il processo fosse portato avanti dall'Inquisizione e che l'ordinario presenziasse alla sentenza.

A questo punto, la ricerca di un accomodamento venne rimessa a Roma. Da una minuta dell'inquisitore del 29 agosto 1601<sup>50</sup> si apprende che l'arciprete si era infine convinto a consegnare il prigioniero all'Inquisizione, dove il processo venne terminato con sentenza e abiura dell'imputato.

Le divergenze avevano trovato una momentanea soluzione grazie all'intervento congiunto della Sacra Congregazione e dell'autorità politica.

Il duca era stato informato dal giudice di fede delle difficoltà occorse con l'ordinario di Carpi sin dal momento in cui questi si era rifiutato di far pubblicare gli editti dell'Inquisizione. Già allora Cesare d'Este aveva mostrato la sua disponibilità a mediare<sup>51</sup>, volontà ribadita anche successivamente, quando aveva convocato Calbetti: in quella circostanza convenne che l'inquisitore non avrebbe dovuto essere ostacolato nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto delegato della Sede Apostolica, e pertanto si sarebbe impegnato affinché si giungesse a una ragionevole intesa<sup>52</sup>.

Evidentemente l'intervento ebbe i suoi frutti, se in una minuta del 25 luglio 1601 l'inquisitore riferiva che

l'Arciprete di Carpi al fine ha fatto sapere à questa Altezza Serenissima ch'egli per l'avenire procurarà darmi ogni ragionevol sodisfattione, e che non farà di più di quello che facciano per l'ordinario i Vescovi di Modona, e Reggio, e gli altri ordinarij; et altrettanto ha fatto dire ancho à me da un suo fratello mandato qua à posta; con far officio ch'io dia conto di tutto ciò à Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima offerendomi il medemo suo fratello a suo nome<sup>53</sup>.

Boiardi aveva dichiarato che, se fino a quel momento aveva agito secondo decisioni proprie, lo aveva fatto sicuro della propria autorità, non certo per ostacolare l'inquisitore. Ciononostante, Calbetti volle ulteriori garanzie e, nelle lettere successive, suggerì ai superiori che non sarebbe stato «se non bene decidere in che s'habbia egli ad intromettere, come semplice ordinario, acciò non dica poi come diceva ch'egli era l'Inquisitore ordinario, e primo Inquisitore»<sup>54</sup>.

<sup>50</sup> ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. 2, minuta del 29 agosto 1601, cc. 97r-98v. La lettera riporta la confessione di Salomone/Pietro. L'uomo aveva ammesso, tra l'altro, di essersi fatto battezzare con lo scopo di ottenere qualche elemosina.

<sup>51</sup> Ivi, minuta del 6 giugno 1601, c. 82r.

<sup>52</sup> Ivi, minuta del 14 luglio 1601, cc. 85v-86r.

<sup>53</sup> Ivi, c. 94r.

<sup>54</sup> Ivi, minuta del 29 agosto 1601, c. 98v.

La risposta dei cardinali, che confermava l'esaudimento di tale richiesta, era prontamente giunta a Modena, come l'inquisitore accusava in una minuta del mese di ottobre<sup>55</sup>.

### *Una dialettica giurisdizionale complessa*

La scelta affrontare delle vicende apparentemente minori all'interno della storia dell'Inquisizione di Modena risponde a due esigenze principali. La prima è quella di mettere in evidenza la complessità giurisdizionale di un territorio su cui, nonostante la rivendicata separatezza, miravano a esercitare il proprio controllo sia il vescovo che l'inquisitore modenesi. La seconda risiede nella molteplicità e nell'importanza delle questioni che da essa scaturiscono.

Da quanto si è visto, risulta evidente che non si può parlare di "un" conflitto di giurisdizione, bensì di almeno due situazioni potenzialmente problematiche, a loro volta suscettibili di differenti sviluppi. Si tratta di una dialettica assai complessa, che, almeno nel breve lasso di tempo considerato, vedeva coinvolti da un lato Estensi e Roma (per la questione del giuspatronato), dall'altro vescovo e inquisitore di Modena, contrapposti all'arciprete di Carpi.

Quest'ultimo aspetto è particolarmente significativo, poiché rafforza l'ipotesi secondo cui i rapporti tra vescovi e inquisitori della capitale del ducato erano effettivamente caratterizzati da una buona collaborazione. Oltre a ciò, induce a riflettere sulla reale condizione dell'arciprete carpigiano, determinato nella difesa delle proprie prerogative e dei propri privilegi da entrambi gli attori "esterni".

All'interno di questa cornice, qual era la posizione del duca di Modena? Si è detto che egli aveva interesse a mantenere il territorio e la chiesa di Carpi separati e di come non favorisse l'ipotesi di elevazione della sede a vescovato, che ne avrebbe minato la libertà di azione. D'altra parte i sovrani d'Este erano reduci da una crisi dinastica, che li aveva visti soccombere davanti alle rivendicazioni romane. In questa situazione, il ruolo di Cesare e dei suoi ministri (ho citato Giovanni Battista Laderchi, ovvero il principale segretario ducale tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento) si configura come quello di mediatori. E, a ben vedere, non poteva essere altrimenti: uno scontro aperto avrebbe infatti potuto favorire una presa di posizione più netta da parte di Roma verso l'ipotesi del vescovato. Quella che si ebbe alla fine fu pertanto una soluzione mediata ma, proprio in quanto tale, provvisoria. Le perplessità dell'inquisitore, esternate ai cardinali della Sacra Congregazione, lo fanno emergere in maniera chiara: quello raggiunto era un equilibrio precario,

---

<sup>55</sup> Ivi, minuta del 6 ottobre 1601, c. 106r.

destinato a essere turbato fino a quando non si fosse risolta definitivamente l'anomalia carpigiana.

Per quanto riguarda invece le materie specifiche del conflitto, vorrei porre ancora l'attenzione sulla presenza della comunità ebraica a Carpi. Anche in questo caso, si ha a che fare con un conflitto che può essere osservato da differenti angolazioni. Anzitutto, quella più evidente, di cui ho dato conto, delle rivendicazioni di competenze da parte dell'Inquisizione nei confronti dell'ordinario locale. Ma vi è un altro aspetto: sebbene le fonti utilizzate, come precisato, siano atti prodotti da un tribunale, ciò non esclude che vi si possano cogliere elementi riconducibili al sentire della comunità. I memoriali, ad esempio, ne riflettono le esigenze, le difficoltà e i modi di procedere (rivolgendosi di volta in volta ai governatori politici o all'Inquisizione); così come le lettere e i fascicoli processuali, mentre riportano i fatti, lasciano qualche spazio alle istanze dei protagonisti coinvolti e fanno affiorare una realtà fatta di scambi tra ebrei e cristiani che, proprio nei territori periferici, crearono sempre notevoli difficoltà di gestione. Basta osservare la corrispondenza tra inquisitori e cardinali degli anni '20 del Seicento, in cui emergono costantemente le preoccupazioni connesse a tali interazioni, soprattutto in riferimento a Carpi, Vignola, Spilamberto, Finale. Qualche estratto sarà sufficiente a rendere la situazione di Carpi:

Nella Terra di Carpi sottoposta alla mia giurisdizione, et più d'ogn'altro loco bisognosa della Persona non dico di Vicario buono ma dell'istesso Inquisitore per le molte cause, e delitti che in detta terra e sua diocesi occorrono, et si comettono...<sup>56</sup>

La Terra di Carpi soggetta à questa Inquisitione fù sempre stimata la più bisognosa, et si scoperse anco la pù nemica al S. Uffitio *che* ogni altra; et sempre gli Inquisitori passati hanno havuto che fare per tenerla à sesto, come credo che Vostra Signoria Illustrissima et tutta cotesta Sacra Congregatione sia benissimo informata, da quello ch'in diversi tempi gl'è statto scritto dagl'Inquisitori...<sup>57</sup>

Il fatto di rilevare spesso "legami pericolosi" tra ebrei e cristiani<sup>58</sup>, partecipazioni a feste, uso di servitù cristiana da parte di ebrei, etc. dimostra, a ben vedere, anche una certa resistenza da parte della popolazione ai divieti continuamente disposti a livello centrale.

Emblematico il caso di un canonico, Francesco Maria Guaitoli, accusato di aver partecipato, insieme ad altri preti, a una festa di nozze di ebrei, danzando e

---

<sup>56</sup> ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, lettera dell'inquisitore Giovanni Vincenzo Reghezzi, 9 settembre 1620.

<sup>57</sup> Ivi, lettera dell'inquisitore Giovanni Vincenzo Reghezzi, 21 luglio 1621.

<sup>58</sup> Cfr. M. Caffiero, *Legami pericolosi*, cit.

suonando con loro: l'episodio rappresentò uno dei maggiori crucci dell'Inquisizione modenese di questi anni. Dall'accusa era nata una protesta formale, giunta fino alle maggiori autorità («[...] e dopo haver il detto D. Francesco Maria con altri sacerdoti complici mosso il coieggio di Carpi a far istanza appresso di questa Altezza Serenissima e dell'Illustrissimo Signor Cardinal d'Este con Memoriali...»)<sup>59</sup>: Guaitoli aveva infatti colto l'occasione per rivendicare la celebrazione delle cause a Carpi, piuttosto che a Modena, considerando quella dell'Inquisizione della capitale una vera e propria ingerenza nella vita della comunità. E, proprio servendosi della cittadinanza locale, era riuscito a dare maggiore eco alla sua polemica:

[Francesco Maria Guaitoli aveva] mosso la Communità di Carpi a' scriver alla sacra Congregatione per sottrarsi dall'obedienza di questo santo officio, domandando che le Cause del santo officio si faccino in Carpi dal Diocesano *dolendosi*<sup>60</sup> che solamente da' alcuni anni in qua' sia nominato il santo officio in Carpi, quali non vorrebbero che neanche per [...] fosse nominato, procurando loro di farlo odioso con dire che il santo officio sia di gravezza per l'honore, et altro...<sup>62</sup>

In una lettera successiva l'inquisitore mostrava tutta la difficoltà nell'amministrazione di quella terra, in cui non poteva fare altro che limitarsi a pubblicare alcune sentenze di imputati del luogo puniti severamente, oltre a una copia della bolla *Si de protegendis*, «sperando che il tutto debba oprare buono effetto essendovi molti difetti per esser luogo [...] di più confini, e di molta libertà»<sup>64</sup>.

### Conclusioni

Le vicende di cui ho dato conto in questo breve contributo confermano l'impossibilità di considerare i rapporti tra inquisitori e vescovi e, più in generale, tra delegati e ordinari, in maniera univoca, senza tenere conto della presenza di forme di opposizione, anche laddove il ruolo dell'Inquisizione fosse consolidato. Del resto, tanto le parole dell'arciprete Boiardi - che aveva alla fine giustificato il proprio comportamento dicendosi effettivamente convinto di

<sup>59</sup> ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, lettera dell'inquisitore Giovanni Vincenzo Reghezzi al cardinal Millini, s.d.

<sup>60</sup> Lettura incerta.

<sup>61</sup> Parola illeggibile.

<sup>62</sup> ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, lettera dell'inquisitore Giovanni Vincenzo Reghezzi al cardinal Millini, s.d., cit.

<sup>63</sup> Parola illeggibile.

<sup>64</sup> ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, lettera dell'inquisitore Giovanni Vincenzo Reghezzi, 4 dicembre 1619.

potere esercitare la propria giurisdizione sul territorio di Carpi e ignaro della competenza accordata all'inquisitore - quanto la richiesta di ulteriori assicurazioni da parte di Calbetti, confermano il permanere di un'incertezza di fondo, non solo a livello formale, ma, soprattutto, sul terreno della concreta ricezione e attuazione delle direttive.

Lo studio dell'Inquisizione di Modena all'inizio del XVII secolo, grazie alla quantità e qualità della documentazione pervenuta, permette di focalizzare l'attenzione sulle diverse declinazioni dei conflitti giurisdizionali. In questo saggio ho approfondito il caso di Carpi, ma si intuisce che le situazioni di confronto riguardavano ciascuno degli attori attivi nei vari territori. Affrontare di volta in volta le dispute tra inquisitori e ordinari in tempi e luoghi diversi, i rapporti tra giudici di fede e soggetti politici - tanto la corte quanto i governatori locali - sulle più diverse materie contribuisce in maniera importante a una più ampia comprensione della dialettica tra le forze in campo<sup>65</sup>.

Volendo restare al contesto estense, analisi analoghe a quella qui condotta, che incrocino corrispondenza e fascicoli processuali come fonti principali, potrebbero essere dedicate a realtà territoriali altrettanto complesse, come la Garfagnana - sottoposta, nello spirituale, a due diverse diocesi (Lucca e Sarzana) -, o Nonantola, *nullius diocesis*. Si offrirebbero in tal modo contributi utili a delineare un quadro più nitido del ducato di Modena, fornendo, al tempo stesso, dei possibili modelli di analisi da applicare ad altri scenari della Penisola italiana del periodo post-conciliare.

---

<sup>65</sup> Un esempio chiarissimo è offerto dalla gestione degli ebrei, che acquistava un'importanza e un significato tanto maggiori in quanto entravano in gioco direttamente gli interessi della corte e, in generale, delle autorità politiche, per nulla intenzionate a rinunciare alle loro prerogative, stante oltretutto la tradizionale protezione accordata dalla casa d'Este agli ebrei sin dai tempi di Ferrara capitale.